

COOPERATIVE E ENTI NON PROFIT


2017

7

- 7** Redazione di bilancio delle cooperative: le raccomandazioni del MISE
- 12** Sponsorizzazioni sportive a deducibilità (quasi) garantita
- 18** Credito di imposta R&S: la nuova disciplina
- 31** ICI/IMU: imponibili le scuole paritarie con retta
- 41** Detrazione IVA forfettizzata per spese di sponsorizzazione e di pubblicità

AGEVOLAZIONI E FINANZIAMENTI

- Bonus investimenti Sud
- Insediamento giovani agricoltori



Se posso consultare le ultime novità in materia fiscale,

è La Mia **Biblioteca**

La Mia **Biblioteca** è la prima biblioteca professionale digitale con migliaia di testi pubblicati da CEDAM, UTET Giuridica, IPSOA, il fisco, LEGGI D'ITALIA e Altalex.

- Puoi trovare **risposte certe** grazie a **contributi autorevoli** e ad un **motore di ricerca intuitivo e veloce**.
- Puoi **personalizzarla** in base alle tue aree di interesse.
- Puoi consultarla online **ovunque**, sempre, da qualsiasi dispositivo mobile.
- Puoi **integrarla** a 360° con le tue banche dati Wolters Kluwer.

E da quest'anno ci sono grandi novità!

- Nuove aree tematiche di carattere fiscale e lavoro, nelle quali i volumi sono disponibili online immediatamente alla data di pubblicazione
- E la "formula sempre aggiornati": la normativa cambia dopo l'uscita del volume? grazie alla formula sempre aggiornati potrai consultare anche tutti gli aggiornamenti successivi alla pubblicazione del tuo volume cartaceo ed avere sempre la risposta corretta

Attiva subito un abbonamento gratuito!



Bilancio

Redazione di bilancio delle cooperative: raccomandazioni del MISE

Il Ministero dello Sviluppo economico, a seguito dell'introduzione del D.Lgs. n. 139/2015, ha fornito interessanti indicazioni, ai revisori di cooperative, sull'implementazione delle nuove norme inerenti il bilancio e il rapporto con la vigilanza mutualistica, ai sensi del D.Lgs. n. 220/2002.

Anche il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili ha proposto un proprio documento di approfondimento sulla tematica, con particolare *focus* sull'applicabilità alle cooperative del bilancio previsto per le micro-imprese, nonché sulla eliminazione della sezione straordinaria dal conto economico dei bilanci.

di Sara Agostini e Stefano Chirico

7

Sponsorizzazioni sportive

Sponsorizzazioni sportive a deducibilità (quasi) garantita

La deducibilità delle sponsorizzazioni sportive deve essere garantita qualora le stesse siano inferiori al limite di legge di 200.000 euro annui.

La Corte di cassazione, Sez. VI, con ordinanza 6 aprile 2017, n. 8981 ha, ancora una volta, ribadito un concetto ormai consolidato in dottrina e nella giurisprudenza maggioritaria: l'Agenzia delle entrate non può disconoscere i costi promozionali sostenuti a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche se inferiori al suddetto limite, essendo la deducibilità di questi prevista espressamente dall'art. 90, comma 8, Legge n. 289/2002 a titolo di presunzione assoluta.

Con tale pronuncia la Suprema Corte ha considerato errata la tesi del Fisco secondo il quale, pur in presenza delle condizioni previste dalla norma sopra citata, la qualificazione come spesa pubblicitaria delle sponsorizzazioni verso associazioni e società sportive dilettantistiche e la relativa deducibilità come tale sarebbe stata possibile solo in presenza dei requisiti di inerenza ed economicità generalmente previsti dal T.U.I.R. in tema di determinazione del reddito d'impresa.

di Enrico Savio

12

Agevolazioni fiscali

Credito di imposta R&S, la nuova disciplina in vigore fino al 2020

La disciplina del credito d'imposta, introdotta con il D.L. n. 145/2013 e modificata dalla Legge di stabilità 2015, è stata rafforzata dalla Legge di bilancio 2017. Le novità in particolare hanno riguardato: il periodo di vigenza del regime agevolativo, che è stato prorogato di un anno, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020; l'aumento al 50% dell'aliquota dell'agevolazione, che è diventata unica per tutti i tipi di spese ammissibili; l'incremento da 5 a 20 milioni di euro dell'importo massimo annuale del credito che può essere riconosciuto a ciascun beneficiario in relazione a ciascun periodo; l'eliminazione della distinzione tra personale altamente qualificato e personale non altamente qualificato; l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione, con l'ammissione nella platea dei soggetti beneficiari delle imprese residenti che svolgono tale attività per conto di imprese committenti non residenti in Italia. Ad illustrare in dettaglio le modifiche è intervenuta l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 13/E del 27 aprile 2017, che ha fornito anche alcuni chiarimenti in merito a specifiche questioni emerse in sede di applicazione del credito di imposta.

di Rita Friscolanti e Bruno Pagamici

18

Sommario

Scuole paritarie

Imponibili ICI/IMU le scuole paritarie con retta

La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 10754/2017, nel confermare l'orientamento ripetutamente statuito, ribadisce la spettanza dell'agevolazione solo se l'attività è svolta con modalità non commerciale, che è onere del contribuente dimostrare.

In particolare, viene confermato il principio in base al quale i locali dell'Istituto religioso in cui si svolge attività didattica non a titolo gratuito sono soggetti al pagamento dell'ICI.

di Salvatore Servidio

31

Detrazioni

Detrazione IVA forfetizzata per le spese di sponsorizzazione e di pubblicità

La Commissione tributaria provinciale di Vicenza, con la sentenza n. 122/2017, ha escluso che l'Amministrazione finanziaria possa riqualificare come prestazioni di sponsorizzazione, soggette alla detrazione IVA forfetaria del 10%, le prestazioni che hanno invece carattere pubblicitario, come tali con detrazione forfetizzata del 50%, solo perché l'attività promozionale principale è realizzata, nel caso di specie, attraverso modalità che sono tipiche delle prestazioni pubblicitarie.

Il principio espresso dalla pronuncia offre, peraltro, l'occasione per ricordare quali sono le modifiche della disciplina in esame operate dal DLgs. n. 175/2014, finalizzate essenzialmente ad evitare comportamenti non corretti da parte dei contribuenti, in quanto volti a qualificare - sul piano contrattuale - come "pubblicità" anche operazioni che, in concreto, rientravano nel concetto di "sponsorizzazione".

di Marco Peirola

41

Quesiti

Le risposte degli esperti

46

Agevolazioni e finanziamenti

Le opportunità

... dall'Europa

49

... dallo Stato

51

... dalle Regioni

53

... dalle Fondazioni

62

a cura di Bruno Pagamici

Notiziario AIRCES

Notiziario

65

Agenda

Le scadenze di luglio 2017

70

COOPERATIVE E ENTI NON PROFIT

Fisco, contabilità, lavoro e finanziamenti

Coordinamento:

Laura Macrì - Responsabile servizio fiscale Federcoop Nullo Baldini Ravenna - Dottore Commercialista e Revisore Legale

Gian Mario Colombo - Dottore commercialista in Milano

Comitato di Redazione:

Gianni Bragaglia - Presidente AIRCES (Associazione italiana revisori legali dell'Economia Sociale)

Giannino Cascardo - Economista d'impresa

Laura Castaldi - Professore diritto tributario Università Siena

Patrizia Clementi - Responsabile ufficio Avvocatura Curia Arcivescovile Milano

Emanuele Cusa - Professore associato di diritto commerciale presso l'Università di Milano-Bicocca e Avvocato

Sebastiano Di Diego - Dottore commercialista e revisore legale dei conti; Professore a contratto di Economia e gestione delle imprese presso l'Università degli Studi di Camerino

Laura Iacone - Ministero Sviluppo economico

Guido Martinelli - Avvocato; Professore aggregato presso l'Università di Ferrara di "Legislazione sportiva"

Pier Luigi Morara - Avvocato

Monica Poletto - Presidente di CDO Opere Sociali; Dottore commercialista

Paola Polliani - Avvocato giuslavorista - Socio Avvocati Giuslavoristi Italiani (AGI)

Roberto Randazzo - Avvocato e Professore a contratto presso l'Università Commerciale "L. Bocconi"

Claudio Riciputi - Legacoop - Politiche del lavoro, relazioni industriali e previdenza

Marta Saccaro - Dottore commercialista

Maurizio Setti - Dottore commercialista

Editrice

Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (Mi) - <http://www.ipsoa.it>

Direttore responsabile

Giulietta Lemmi

Redazione

Paola Boniardi, Lia Longo

Pubblicità



Wolters Kluwer

E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it

Strada 1 Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI), Italia

Fotocomposizione

Integra Software Services Pvt. Ltd.

Licenziato per la pubblicazione il 21 giugno 2017

Contributi redazionali

Per informazioni in merito a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:

Ipsos Redazione Cooperative e Enti non profit
Casella postale 12055 - 20120 Milano
Tel. 02 82476.016 - Fax 02 82 476.883
e-mail: redazione.fiscale.ipsoa@wki.it

Amministrazione

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri, arretrati, cambi d'indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a:

Ipsos Servizio Clienti
Casella postale 12055 - 20120 Milano - Tel. 02 824761 - Fax 02 82476.999
Servizio risposta automatica: Tel. 02 82476.999

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 745 del 24 novembre 2000.
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale -
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano.

Iscritta nel registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991. Iscrizione al R.O.C. n.1702

Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Strada 1, Palazzo F6, Milanofiori, 20090, Assago (MI). Servizio Clienti: tel. 02 824761 - e-mail: servizioclienti.ipsoa@wki.it www.servizioclienti.wki.it

Italia

Annuale € 200,00

Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento.

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assoldatall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

Il valore della consulenza parte dall'uso degli strumenti giusti

BILANCIO, RATING E RENDICONTO FINANZIARIO

Strumenti evoluti di analisi per valutare le performance aziendali

IL NUOVO TOOL ONLINE PER:

- fornire un'analisi evoluta della situazione economico-finanziaria dell'azienda cliente partendo dal suo bilancio;
- suggerire soluzioni per migliorare le performance e affrontare eventuali crisi aziendali;
- elaborare il rating secondo i criteri più utilizzati dalle banche;
- riclassificare il bilancio e redigere il rendiconto finanziario, obbligatorio da quest'anno;
- migliorare l'efficienza lavorativa, usufruendo di elaborazioni automatiche.



Y21EZBN

scopri di più su
www.consulenzazienda.it



Cerca il tuo consulente editoriale su shop.wki.it/agenzie



Scrivi a info.commerciali@wki.it



Chiama il numero 02/824761



UNA QUALITÀ CERTIFICATA - WOLTERS KLUWER Italia s.r.l. è certificata ISO 9001: 2008 per la progettazione e realizzazione di soluzioni e servizi editoriali digitali per professionisti, aziende ed enti pubblici.

Redazione di bilancio delle cooperative: raccomandazioni del MISE

di Sara Agostini e Stefano Chirico

La novità

Il Ministero dello Sviluppo economico, a seguito dell'introduzione del D.Lgs. n. 139/2015, ha fornito interessanti indicazioni, ai revisori di cooperative, sull'implementazione delle nuove norme inerenti il bilancio e il rapporto con la vigilanza mutualistica, ai sensi del D.Lgs. n. 220/2002.

Anche il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili ha proposto un proprio documento di approfondimento sulla tematica, con particolare *focus* sull'applicabilità alle cooperative del bilancio previsto per le micro-imprese, nonché sulla eliminazione della sezione straordinaria dal conto economico dei bilanci.

Riferimenti

MISE, nota interna 29 marzo 2017

MISE, nota interna 20 marzo 2017

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Documento maggio 2017
D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139

il bilancio in forma abbreviata, ora possono omettere la redazione del rendiconto finanziario, della nota della nota integrativa¹, e della relazione sulla gestione².

L'art. 2435-ter c.c. ha definito la categoria delle microimprese ovvero le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi³, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 che ha disciplinato il bilancio delle microimprese, non ha preso in considerazione, nell'ambito della novella legislativa, le particolarità previste specificatamente per le cooperative da altri articoli del Codice civile⁴, in merito agli obblighi di comunicazione ai soci e ai terzi sul perseguimento dello scambio mutualistico.

Inapplicabilità dell'art. 2435-ter c.c. alle società cooperative

Il Ministero dello Sviluppo economico è intervenuto, con la nota del 20 marzo 2017, per fornire alcuni indirizzi ai revisori di cooperative, in merito all'applicazione, da parte delle microimprese in forma cooperativa, del nuovo art. 2435-ter c.c.; tali imprese, alle quali è già data la possibilità, in base all'art. 2435-bis c.c., di redigere

Sara Agostini - Giurista d'impresa

Stefano Chirico - Consulente imprese cooperative

Note:

- 1 Quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dall'art. 2427, comma 1, n. 9 e 16 c.c.
- 2 Quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dall'art. 2428, nn. 3 e 4. c.c.
- 3 Il CNDCEC ritiene che "ai fini dell'applicazione del bilancio delle microimprese, in sede di prima adozione si può tenere conto, per le cooperative già in funzionamento, degli esercizi 2015 e 2016."
- 4 Artt. 2513, 2528, 2545 e 2545-sexies c.c.

Bilancio Cooperative

Il Ministero, stante la peculiare disciplina prevista per le cooperative, quale:

- 1) art. 2513, comma 1, c.c.: la cooperativa a mutualità prevalente, ad opera di amministratori e sindaci, deve documentare in nota integrativa la condizione di prevalenza, evidenziando i parametri che la determinano;
- 2) art. 2528, ultimo comma, c.c.: gli amministratori nella relazione al bilancio sono tenuti a illustrare i motivi che hanno determinato l'ammissione di nuovi soci;
- 3) art. 2545 c.c.: amministratori e sindaci, nelle rispettive relazioni al bilancio, previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c., devono specificatamente indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il raggiungimento dello scopo mutualistico;
- 4) art. 2545-*sexies* c.c.: le cooperative devono distinguere in bilancio le diverse gestioni mutualistiche, evidenziando le attività svolte con i soci.

ha ritenuto che il D.Lgs. n. 139/2015 non abbia abrogato tali disposizioni e, sposando una interpretazione testuale delle norme, ha stabilito l'inapplicabilità dello schema di bilancio per le microimprese alle società cooperative.

In considerazione di ciò, laddove i revisori che, ai sensi del D.Lgs. n. 220/2002, riscontrino, in sede di ispezione ordinaria e straordinaria, l'utilizzo dello schema di bilancio in commento, dovranno attenersi alle seguenti istruzioni impartite dal Dicastero:

- 1) nel caso in cui non sia stata redatta la nota integrativa, omettendo, quindi, le informazioni richieste dalla legge, sono tenuti a diffidare la cooperativa a riapprovare nuovamente il bilancio, inserendole in nota integrativa;
- 2) nel caso in cui le informazioni sono, invece, presenti in calce ai prospetti di bilancio, sono tenuti a rilasciare il certificato di revisione,

SOLUZIONI OPERATIVE

Se la cooperativa adotta il bilancio previsto per le microimprese, il revisore deve:

- in assenza delle informazioni obbligatorie previste dagli artt. 2513, 2528, 2545 e 2545-*sexies* c.c., diffidare la cooperativa a riapprovare il bilancio;
- in presenza delle suddette informazioni in calce al bilancio, limitarsi ad inserire un suggerimento nel verbale di revisione, con invito a non adottare lo schema di bilancio previsto dall'art. 2435-*ter* c.c.

segnalando la difformità al punto 56) del verbale di revisione⁵ e prescrivendo, per il futuro, di non utilizzare lo schema di bilancio previsto per le microimprese, salvo una novella normativa che lo disciplini.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Commercialisti e dei Revisori contabili, nel documento "Società cooperative: i bilanci dopo il D.Lgs. 139/2015" del maggio 2017⁶,

invita a rispettare le indicazioni ministeriali, ma auspica una riconsiderazione dell'interpretazione normativa del Ministero, in quanto, comunque, per le cooperative è previsto un rinvio alle disposizioni delle società per azioni, ai sensi dell'art. 2519 c.c., che consentirebbe l'applicazione dell'art. 2435-*ter* c.c.

Il Consiglio ritiene che l'inserimento delle informazioni specifiche indicate dagli artt. 2513, 2528, 2545 e 2545-*sexies* c.c., possa avvenire anche in calce ai prospetti di bilancio, senza determinare alcuna segnalazione di irregolarità.

Ristorni e prestito sociale

Il Ministero dello Sviluppo economico, in una successiva nota del 29 marzo 2017, affronta la novità relativa all'art. 2425 c.c., inerente la soppressione dei proventi ed oneri straordinari, sezione E del conto economico ed il relativo impatto sul calcolo dei ristorni, attribuibili ai soci di cooperative.

Nel verbale di revisione, approvato con D.M. 23 febbraio 2015, è prevista una scheda per la verifica della corretta applicazione dell'istituto del ristorno che stabilisce, tra l'altro, una variazione in riduzione,

Note:

⁵ Voce "Eventuali suggerimenti e consigli per migliorare la gestione, il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale".

⁶ www.commercialisti.it.

dall'avanzo di gestione, dei proventi ed oneri straordinari, se positivi, contenuti nella sezione E del conto economico.

La scheda evidenzia che è possibile ristornare esclusivamente quanto generato a seguito degli scambi mutualistici, intervenuti tra i soci e la cooperativa, desumibile dall'applicazione della percentuale di prevalenza all'avanzo di gestione.

In presenza, ora, del novellato art. 2425 c.c., si pone il problema di calcolare esattamente l'avanzo di gestione ristornabile ai soci, escludendo le partite straordinarie, ora contenute nelle voci di cui ai punti A) e B) del conto economico⁷.

In un'ottica di continuità e coordinamento fiscale, il Ministero ritiene che "nel calcolo dell'avanzo della gestione mutualistica non si dovrà tener conto degli elementi di entità o incidenza eccezionali⁸, a condizione che non siano attinenti allo scambio mutualistico tra soci e società".

A titolo di esempio, nell'avanzo complessivo della gestione non si dovrà tener conto delle plusvalenze di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d'azienda o di rami d'azienda, alienazione

di partecipazioni, immobili e beni non strumentali, nonché al plusvalore derivante dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito.

Il CNDCEC, nel documento di maggio 2017, evidenzia:

- 1) l'assenza di continuità nella determinazione del valore massimo ristornabile ai soci di cooperative, a seguito della cancellazione della sezione "E" del conto economico;
- 2) la mancata considerazione delle partite straordinarie di natura extra gestionale di entità e incidenza non eccezionale;
- 3) nelle microcooperative che intendano utilizzare lo schema di cui all'art. 2435-ter c.c., seppure considerato non regolare da un punto di vista formale dal Ministero, deve essere inclusa, in

Note:

- 7 S. Agostini e S. Chirico, "Bilancio delle microimprese e nuova struttura del conto economico: implicazioni per le cooperative", in questa *Rivista*, n. 2/2017, pag. 34.
- 8 Tali eventi eccezionali devono essere indicati in nota integrativa, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 13), c.c.

SCHEDA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DEI RISTORNI (BILANCIO CHIUSO AL)

Il revisore dovrà effettuare la verifica per l'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato e per quello relativo all'esercizio precedente

	Esercizio	Esercizio
VERIFICA AVANZO DI GESTIONE	€	€
Avanzo di gestione: Rigo 23 del conto economico		
Variazioni in aumento:		
- eventuali ristorni imputati a conto economico		
Variazioni in riduzione:		
- eventuale D - Rettifiche di valore di attività finanziarie del C.E. (solo se saldo positivo)		
- eventuale E - Proventi e oneri straordinari del C.E. (solo se saldo positivo)		
A) Avanzo di gestione rettificato		
B) Avanzo di gestione generato dai soci: A) x percentuale di prevalenza		

calce ai prospetti di bilancio, l'informativa sui componenti di entità o incidenza eccezionali, ai fini di agevolare il corretto calcolo del ristorno.

Ulteriore indicazione ai revisori è fornita dal Ministero, per quanto riguarda la verifica della corretta raccolta del prestito sociale effettuato dalle cooperative.

Tale prestito, di cui alla Legge n. 127 del 17 febbraio 1971, è un finanziamento, dai soci persone fisiche alla cooperativa, disciplinato, inoltre, da un apposito Regolamento, approvato dall'assemblea, che deve prevedere il tasso di rendimento, nell'ambito del *range* stabilito dalla legge⁹. Il prestito è inserito in bilancio nella voce "Debiti esigibili entro l'esercizio successivo", in quanto è un debito considerato contrattualmente a breve termine

Il CNDCEC, preso atto delle caratteristiche del prestito, quali l'assenza di costi di transazione, la presenza di condizioni di mercato cui corrisponde il rendimento e la mancata previsione di una scadenza, lo qualificano come non valutabile sulla base del criterio del costo ammortizzato¹⁰.

La Banca d'Italia, con delibera n. 584 dell'8 novembre 2016¹¹, ha effettuato una integrazione del provvedimento recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche.

In tale delibera, è rideterminata la modalità di calcolo del valore del patrimonio delle cooperative a cui rapportare il prestito sociale¹²; pertanto, non è possibile "computare nel patrimonio un ammontare pari al 50% della differenza tra il valore degli immobili strumentali ai fini dell'imposta locale sugli immobili e il valore di carico in bilancio degli stessi".

Il revisore, quindi, terrà esclusivamente conto del valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio, ignorando i punti a), b) c) e e), dello schema per la verifica del prestito sociale, di cui al verbale di revisione, approvato con D.M. 23 febbraio 2015.

SOLUZIONI OPERATIVE

Per calcolare l'esatto ammontare dell'avanzo di gestione, ai fini dell'attribuzione del ristorno, in assenza delle partite straordinarie, non si deve tener conto degli elementi di entità o incidenza eccezionali, a condizione che non siano attinenti allo scambio mutualistico tra soci e società.

MISE, nota interna 29 marzo 2017

MISE, nota interna 20 marzo 2017

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Documento maggio 2017

D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139

Se, poi, la cooperativa è tenuta a redigere il bilancio consolidato, il patrimonio risultante sarà da prendere in considerazione ai fini del calcolo del corretto rapporto per la raccolta del prestito. In presenza, infine, di cooperative che, seppur rientranti nell'obbligo di redazione del bilancio consolidato, ne sono esonerate per legge, il valore del patrimonio da considerare, ai fini del prestito, sarà quello della singola cooperativa, rettificato degli effetti derivanti da operazioni con società controllate.

Nuovo schema di bilancio delle cooperative: riflessioni del CNDCEC

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nell'ambito del documento del maggio 2017, è giunto alla conclusione che, laddove la comparazione tra i dati del bilancio 2015 e quelli del 2016 dovesse determinare uno sforzo particolarmente gravoso, l'informazione comparativa può essere omessa.

A seguito delle eventuali rettifiche nella quantificazione delle voci di bilancio, potrebbe emergere una riduzione del patrimonio netto che sarà assorbita, nelle cooperative, con l'utilizzo delle riserve, secondo il seguente ordine:

- 1) riserve divisibili;
- 2) riserve per aumento di capitale;
- 3) riserve indivisibili;
- 4) capitale sociale.

Note:

9 Il limite massimo è il tasso dell'ultima emissione dei buoni postali fruttiferi, maggiorato di 2,5 punti.

10 Art. 2426 c.c., così come modificato dal D.Lgs. n. 139/2015.

11 G.U. n. 271 del 19 novembre 2016.

12 L'ammontare dei prestiti sociali non deve eccedere il limite del triplo del patrimonio o del quintuplo, se il complesso dei prestiti è assistito da: o in misura pari al 30% da garanzie personali o reali finanziarie rilasciate da soggetti vigilati; o se la cooperativa aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti sociali (punto 3.1 della delibera della Banca d'Italia dell'8 novembre 2016).